Numero registro generale 28794/2021
Numero sezionale 96/2022
Numero di raccolta generale 12963/2022
Data pubblicazione 22/04/2022

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

MARGHERITA CASSANO	- Presidente Aggiunto -
GUIDO RAIMONDI	- Presidente di Sezione -
BIAGIO VIRGILIO	- Presidente di Sezione -
ADRIANO PIERGIOVANNI PATTI	- Rel. Consigliere -
LUCIO NAPOLITANO	- Consigliere -
MASSIMO FERRO	- Consigliere -
ENRICO SCODITTI	- Consigliere -
ALBERTO GIUSTI	- Consigliere -
ANTONELLO COSENTINO	- Consigliere -

Oggetto

DISCIPLINARE MAGISTRATI

Ud. 22/02/2022 - PU

R.G.N. 28794/2021

Rep.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 28794-2021 proposto da:

(omissis) , elettivamente domiciliato in (omissis) presso lo (omissis) , rappresentato e difeso dall'avvocato (omissis) ;

- ricorrente -

Firmato Da: PACITTI SABRINA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 22faa7d14bb12be87bfe3fb46e25bc37 - Firmato Da: PATTI ADRIANO PIERGIOVANNI Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 5ee3813ba3d53941a57e1426c88f94
Firmato Da: CASSANO MARGHERITA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 20792702e086d7748f466e2541aa05e4

contro

PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE, MINISTERO DELLA GIUSTIZIA;

- intimati -

avverso la sentenza n. 111/2021 del CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA, depositata il 15/10/2021.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/02/2022 dal Consigliere ADRIANO PIERGIOVANNI PATTI;

udito il Pubblico Ministero, in persona dell'Avvocato Generale RENATO FINOCCHI GHERSI, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito l'Avvocato (omissis) .

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con sentenza 15 ottobre 2021, n. 111, la Sezione disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura (C.S.M.) ha comminato al dott. (omissis) , magistrato in servizio quale sostituto procuratore della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli Nord in Aversa, la sanzione della perdita di due mesi di anzianità, per averlo ritenuto responsabile dell'incolpazione avente ad oggetto l'illecito disciplinare previsto dagli artt. 1 e 2, comma 1, lett. d) del d.lgs. n. 109 del 2006, per avere tenuto, in violazione dei doveri di imparzialità, correttezza, riserbo ed equilibrio nell'esercizio delle funzioni, un comportamento gravemente scorretto nei confronti di altri magistrati.

2. Al dott. (omissis) si addebita, in particolare, di avere dichiarato, nel corso della conversazione intercorsa il 7 maggio 2019 con il dott. (omissis) (magistrato sottoposto ad indagini nel procedimento penale iscritto dalla Procura della Repubblica di Perugia per i reati di cui agli artt. 110, 318, 319, 319*ter*, 321, 326 cod. pen.), di avere contattato il dott. (omissis) , Procuratore aggiunto della Procura della Repubblica di Napoli, aspirante all'incarico di Procuratore della

Firmato Da: PACITTI SABRINA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 22faa7d14bb12be87bfe3fb46e25bc37 - Firmato Da: PATTI ADRIANO PIERGIOVANNI Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 5ee3813ba3d53941a57e1426c88f94
Firmato Da: CASSANO MARGHERITA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 20792702e086d7748f466e2541aa05e4

Repubblica di Perugia (la cui sede era vacante e per la quale era in atto lo svolgimento del procedimento di selezione e di nomina), al fine di favorire la nomina di un magistrato "affidabile". E che quest'ultimo, pur di ottenere la nomina, si sarebbe dichiarato disponibile ad alleggerire la posizione processuale del suddetto magistrato indagato e pure a gestire l'esposto strumentalmente presentato dal dott. (omissis) per rendere inattendibili i preliminari atti di indagine già compiuti nei confronti di (omissis) e per screditare o eventualmente sottoporre ad indagini il Procuratore della Repubblica di Roma (dott. (omissis)) e il Procuratore Aggiunto (dott. (omissis)), che avevano trasmesso la denuncia alla Procura della Repubblica di Perugia.

3. La Sezione disciplinare ha ritenuto utilizzabili nella procedura disciplinare le intercettazioni disposte in sede penale nel procedimento a carico del dott. (omissis) , indagato in ordine ai delitti previsti dalle norme suindicate e ha argomentato circa l'inapplicabilità dell'art. 270 cod. proc. pen. in ambito disciplinare.

Essa ha pertanto escluso che per dette intercettazioni, purché legittimamente autorizzate ed acquisite, operino i limiti stabiliti dall'art. 270 cod. proc. pen., in quanto previsti per l'accertamento delle responsabilità penali, per le quali si giustificano limitazioni più stringenti all'acquisizione della prova, in deroga al principio fondamentale della ricerca della verità materiale. Al contrario, un tale principio orienta l'accertamento dell'effettiva sussistenza dell'addebito, tipicamente propria del procedimento disciplinare, cui corrispondono ampi poteri di indagine della pubblica accusa ed officiosi della Sezione disciplinare.

Nel solco dell'insegnamento giurisprudenziale di legittimità, il giudice disciplinare ha ribadito come i richiami al codice di procedura penale debbano essere interpretati restrittivamente, in termini di compatibilità, dovendo per il resto ritenersi applicabili le regole del procedimento disciplinare.

Firmato Da: PACITTI SABRINA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 22faa7d14bb12be87bfe3fb46e25bc37 - Firmato Da: PATTI ADRIANO PIERGIOVANNI Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 5ee3813ba3d53941a57e1426c88f94
Firmato Da: CASSANO MARGHERITA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 20792702e086d7748f466e2541aa05e4

E come anche le garanzie processuali previste nel procedimento penale non siano automaticamente trasferibili in quello disciplinare: da un lato, a causa della struttura stessa degli illeciti e dell'apparato sanzionatorio; dall'altro, esse rispondono ad un bilanciamento di valori costituzionali effettuato dal legislatore, in ragione dell'evidente sussistenza nel procedimento disciplinare di un superiore interesse pubblico al regolare e corretto svolgimento delle funzioni giudiziarie e alla garanzia dello stesso prestigio dell'ordine giudiziario. Nell'ordinamento disciplinare dei magistrati, fra i contrapposti interessi del regolare e corretto esercizio della funzione riconosciuto dalla Costituzione e di tutela dei diritti del singolo magistrato dell'Ordine giudiziario, il legislatore ha infatti ritenuto la prevalenza del primo, apprestando una soluzione processuale severa al cui rigore tuttavia, *"fanno da contrappeso le particolari garanzie, senza riscontro in altri settori, assicurate ai magistrati"* (Corte cost. 145 del 1976); salva l'ovvia necessità del rispetto nel processo disciplinare per sua natura giurisdizionale, del contraddittorio e del diritto di difesa sulle prove acquisite.

4. Nel merito, la Sezione disciplinare ha ritenuto sussistere, sulla base delle risultanze delle intercettazioni, la consapevolezza dell'incolpato degli obiettivi perseguiti dal dott. (omissis) e comprovati il suo appoggio, o, quanto meno, la disponibilità a sostenerli manifestata al suo interlocutore anche mediante l'indicazione delle persone e delle modalità. Nonostante sia pure emerso, in alcuni passaggi, il suo apparente intendimento di appoggiare una migliore collocazione politica e professionale del dott. (omissis), di cui era amico, la Sezione disciplinare ha reputato che il dott. (omissis), nella telefonata intercorsa con il dott. (omissis), abbia dimostrato di averne pienamente compreso il disegno e lo abbia chiaramente rassicurato sull'affidabilità al riguardo del dott. (omissis) medesimo.

Firmato Da: PACITTI SABRINA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 22faa7d14bb12be87bfe3fb46e25bc37 - Firmato Da: PATTI ADRIANO PIERGIOVANNI Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 5ee3813ba3d53941a57e1426c88f94
Firmato Da: CASSANO MARGHERITA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 20792702e086d7748f466e2541aa05e4

4.1. Dal comportamento dell'incolpato di non sottrarsi, una volta palesata la piena comprensione del progetto perseguito e la volontà di evitare che il dott. (omissis) lo divulgasse, compromettendo il raggiungimento dell'obbiettivo, il giudice disciplinare ha quindi desunto la sua adesione al disegno, illecito nella sua sola prospettazione (e che immediatamente doveva apparirgli come gravemente scorretto), di una nomina del Procuratore della Repubblica di Perugia che ne realizzasse le finalità, oggetto del capo d'incolpazione.

Nell'accertamento di una tale condotta, la Sezione disciplinare ha ritenuto né conclusive né conferenti le risultanze delle dichiarazioni testimoniali assunte, siccome indirette e non specificamente riscontrate.

5. Ai fini dell'integrazione dell'obbligo di diligenza, la Sezione disciplinare ha poi escluso che la condotta dell'incolpato sia dipesa da una mera colpa, né da una irresistibile induzione, ritenendola piuttosto integrare tutti gli elementi costitutivi dell'illecito contestato. E ha ribadito, in riferimento all'art. 2 lett. d) del d.lgs. n. 109 del 2006, l'accezione dinamica del concetto di "funzione", per connessione allo *status* di magistrato: così ricorrendo la scorrettezza funzionale grave anche in comportamenti non compiuti nel diretto esercizio delle funzioni in senso stretto, ma inscindibilmente collegati a contegni che tuttavia lo coinvolgano, al punto da divenire uno stile contrario ai doveri del magistrato.

Nel caso di specie, essa ha ravvisato nel rapporto stretto, sia pure improprio, fra la condotta del dott. (omissis) ed il procedimento per il conferimento delle funzioni di Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Perugia la scorrettezza funzionale grave addebitata.

5.1. Inoltre, il giudice disciplinare ha richiamato il carattere necessariamente "elastico", secondo l'insegnamento giurisprudenziale anche recente, della nozione di "grave scorrettezza" prevista dall'art. 2, comma 1, lett. d) citato.

Firmato Da: PACITTI SABRINA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 22faa7d14bb12be87bfe3fb46e25bc37 - Firmato Da: PATTI ADRIANO PIERGIOVANNI Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 5ee3813ba3d53941a57e1426c88f94
Firmato Da: CASSANO MARGHERITA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 20792702e086d7748f466e2541aa05e4

6. Nel valutare poi in fatto il comportamento addebitato, esso lo ha ritenuto connotabile in termini di scorrettezza e di gravità per due chiari elementi caratteristici: a) che il dott. (omissis) , ben consapevole delle precipue finalità del dott. (omissis) , nella conversazione telefonica intercorsa tra i due, abbia prospettato la possibilità che il dott. (omissis) se opportunamente avvicinato e attratto sul "carro del vincitore", potesse essere disposto a esercitare le sue funzioni per il perseguimento di fini diversi da quelli di giustizia; b) che il medesimo si sia presentato all'interlocutore telefonico - ulteriormente aggravando una scorretta prospettazione - come magistrato in grado di parlare con il dott. (omissis) per assicurare la devianza del suo comportamento, compromettendone così non solo la reputazione, ma mettendolo anche a rischio di un indebito coinvolgimento in possibili procedimenti per l'accertamento di sue eventuali responsabilità, anche disciplinari.

E ha reputato tale comportamento sufficiente ad integrare la grave scorrettezza contestata, ritenendo "irrilevante la realizzazione in concreto del risultato perseguito dall'interlocutore".

7. Infine, essa ha ritenuto inadeguata, in relazione alla gravità della condotta dell'incolpato, determinata dal suo grado di conoscenza della devianza delle finalità ultime perseguite dal dott. (omissis) , la sanzione minima della censura, prevista dal d. lgs. 109 del 2006 evidentemente per comportamenti non in sé già idonei a compromettere il corretto esercizio delle funzioni e il prestigio dell'Ordine Giudiziario: sia per la pluralità di circostanze in cui il dott. (omissis) ha inteso manifestare tale scorrettezza, pur di agevolare il proprio ruolo nel successo della valorizzazione del dott. (omissis); sia per l'intensità dell'elemento psicologico, anche se non di livello tale da attingere una compartecipazione al disegno distorsivo delle funzioni amministrative dell'organo di governo della magistratura.

7.1. Sicché, la Sezione ha graduato la sanzione immediatamente più grave (perdita dell'anzianità), tenendo conto, da un lato, della gravità

Firmato Da: PACITTI SABRINA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 22faa7d14bb12be87bfe3fb46e25bc37 - Firmato Da: PATTI ADRIANO PIERGIOVANNI Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 5ee3813ba3d53941a57e1426c88f94
Firmato Da: CASSANO MARGHERITA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 20792702e086d7748f466e2541aa05e4

della condotta dell'incolpato, determinata dal grado di conoscenza delle finalità perseguite dal dott. (omissis) e dall'elemento soggettivo ad essa sottesa, oltre che del clamore mediatico della vicenda e della capacità offensiva del prestigio della magistratura; dall'altro, dell'assenza di evidenti e dirette ragioni egoistiche dell'incolpato. Ed ha così reputato congrua la misura della sanzione di perdita di anzianità nel minimo edittale di due mesi.

8. Il dott. (omissis) ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi, illustrati da memoria ai sensi dell'art. 378 cod. proc. civ.

9. All'odierna pubblica udienza il P.G. ha concluso per il rigetto del ricorso e il difensore del ricorrente per il suo accoglimento.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo, il dott. (omissis) deduce inosservanza ed erronea applicazione della legge processuale, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione della sentenza, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. *b*), *c*), *e*) cod. proc. pen., in relazione agli artt. 16 e 18 d.lgs. 106/2019 (*rectius*: 109/2006), 270 c.p.p., 6 e 8 CEDU, 3, 15, 24, 117 Cost., alle sentenze della Corte di Giustizia UE 2 marzo 2021 (C-746/18) e 6 ottobre 2020 (C-511/18), agli artt. 5 e 15 par. 1 Direttiva 2002/58/CE relativa al trattamento dei dati personali e alla vita privata nel settore delle comunicazioni (come modificata dalla Direttiva 2009/136/E), alla luce degli artt. 7, 11 e 52 par. 1 della Carta dei diritti fondamentali UE e al principio di proporzionalità.

1.1. Con esso, il ricorrente si duole dell'utilizzabilità, erroneamente ritenuta, delle conversazioni intrattenute con il dott. (omissis) , unico elemento probatorio della propria colpevolezza, in quanto acquisite nel procedimento penale a carico di quest'ultimo (estratto delle loro conversazioni del 4 marzo e 7 maggio 2019, relative all'intercettazione autorizzata dal GIP del Tribunale di Perugia), nonostante la contraria

Firmato Da: PACITTI SABRINA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 22faa7d14bb12be87bfe3fb46e25bc37 - Firmato Da: PATTI ADRIANO PIERGIOVANNI Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 5ee3813ba3d53941a57e1426c88f94
Firmato Da: CASSANO MARGHERITA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 20792702e086d7748f466e2541aa05e4

previsione dell'art. 270 cod. proc. pen.: secondo un'interpretazione incompatibile con il suo tenore letterale e irragionevole, configurante un sistema di minor tutela dell'interesse pubblico alla repressione dei crimini rispetto al perseguimento di un illecito disciplinare. E ciò benché la Corte costituzionale abbia affermato, con la sentenza n. 497 del 2000, le esigenze di garanzia del magistrato incolpato nel procedimento disciplinare e, con la sentenza n. 366 del 1991 (foriera di indicazioni poi recepite dal d.l. 132/2021, limitativo della utilizzazione dei dati relativi a comunicazioni elettroniche ad alcune fattispecie di reato), di tutela della libertà e segretezza delle comunicazioni, evidentemente pregiudicata dalla divulgazione o utilizzazione successiva delle notizie conosciute a seguito di una sia pur legittima autorizzazione di intercettazioni per l'accertamento in giudizio di determinati reati. E benché la Corte di Giustizia UE abbia espresso principi generali, riguardanti i limiti di accesso da parte dell'autorità pubblica alle comunicazioni private (sentenza del 2 marzo 2021, in C-746/18), giustificando le limitazioni dagli Stati membri del diritto alla riservatezza delle comunicazioni (art. 5 Direttiva 2002/58/CE) in particolare sulla base del principio di proporzionalità.

In via subordinata, egli insta per la rimessione alla Corte di Giustizia UE, ai sensi dell'art. 267 TFUE, della questione pregiudiziale relativa all'ostatività di una normativa interna, quale l'art. 270 cod. proc. pen. (come interpretata dal giudice nazionale con riferimento al procedimento disciplinare a carico di magistrati), alle previsioni degli artt. 5 e 15 par. 1 Direttiva 2002/58/CE, letti alla luce degli artt. 7, 11 e 52 par. 1 della Carta dei diritti fondamentali UE.

1.2. In via alternativa, il ricorrente prospetta una diversa lettura della fattispecie, nel senso della possibile equiparazione, ai fini in esame, del procedimento disciplinare a carico di magistrati ad un processo penale, in ragione della natura afflittiva della sanzione, argomentando in via meramente esemplificativa in ordine al divieto di *"ne bis in idem"*

Firmato Da: PACITTI SABRINA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 22faa7d14bb12be87bfe3fb46e25bc37 - Firmato Da: PATTI ADRIANO PIERGIOVANNI Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 5ee3813ba3d53941a57e1426c88f94
Firmato Da: CASSANO MARGHERITA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 20792702e086d7748f466e2541aa05e4

affermato dalla Corte EDU (sentenza 8 giugno 1976, Engel c. Paesi Bassi) e ribadito dalla giurisprudenza di legittimità penale (in particolare: Cass. pen. 9184 del 2017), comportante l'inapplicabilità di una sanzione penale una volta che sia stata comminata per lo stesso fatto una sanzione disciplinare avente analoga natura.

In subordine, solleva questione di legittimità costituzionale degli artt. 270 cod. proc. pen., 16 e 18 del d.lgs. 109/2006, nell'interpretazione restrittiva fornita dal diritto vivente, per violazione degli artt. 24 e 15 Cost., nonché degli artt. 3 e 117 Cost. in riferimento agli artt. 6 e 8 CEDU, per la discriminazione, nella disapplicazione delle garanzie a protezione della libertà e segretezza della corrispondenza, dell'incolpato nel procedimento disciplinare rispetto all'incolpato nel processo penale.

2. Il motivo è infondato.

3. In assenza di argomentazioni che già non siano state attentamente scrutinate e motivatamente disattese, deve essere confermato il principio, ormai consolidato nella giurisprudenza di queste Sezioni Unite (Cass. s.u., 29 maggio 2009, n. 12717; Cass. s.u., 23 dicembre 2009, n. 27292; Cass. s.u., 24 giugno 2010, n. 15314; Cass. s.u., 12 febbraio 2013, n. 3271; Cass. s.u., 12 giugno 2017, n. 14552; Cass. s.u., 15 gennaio 2020, n. 741), secondo il quale, in tema di procedimento disciplinare a carico di magistrati, l'osservanza delle regole del codice di procedura penale è prescritto negli artt. 16 (per l'attività di indagine) e 18 (per il dibattimento) del d.lgs. n. 109 del 2006 nei limiti della loro compatibilità con il procedimento speciale, il quale è volto a garantire (sempre nel rispetto dell'inviolabile diritto di difesa dell'incolpato) l'efficacia dell'azione di accertamento e repressione degli illeciti disciplinari e, dunque, il più penetrante controllo del CSM sulla correttezza dei comportamenti dei magistrati; con la conseguenza dell'inapplicabilità, nel procedimento disciplinare, dell'art. 270 cod. proc. pen., riguardante i limiti di utilizzazione,

Firmato Da: PACITTI SABRINA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 22faa7d14bb12be87bfe3fb46e25bc37 - Firmato Da: PATTI ADRIANO PIERGIOVANNI Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 5ee3813ba3d53941a57e1426c88f94
Firmato Da: CASSANO MARGHERITA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 20792702e086d77748f466e2541aa05e4

nell'ambito del processo penale, dei risultati delle intercettazioni in procedimenti diversi da quelli nei quali queste ultime sono state disposte (Cass. s.u., 4 agosto 2021, n. 22302, in motivazione, *sub* p.to 11.6).

In particolare, esso si fonda sull'essenziale argomento interpretativo della specialità del procedimento disciplinare nei confronti dei magistrati, connotato da un'ampiezza di poteri istruttori, *"al fine di consentire il controllo più penetrante sulla correttezza dei comportamenti dei magistrati e, in tal modo, alimentare la fiducia dei consociati nell'Ordine giudiziario"*. Sicché, in esso *"il rispetto delle regole del codice di procedura penale (e, per quanto qui interessa, il rispetto del disposto dell'art. 270 c.p.p.) - prescritto dal decreto legislativo n. 109/2006 tanto nella fase delle indagini (articolo 16) quanto in quella del giudizio (articolo 18) - va coniugato con la suddetta connotazione di specialità; ciò in ragione della clausola di compatibilità («si osservano, in quanto compatibili, le norme del codice di procedura penale») contenuta in entrambi detti articoli"*; dovendo *"la* ratio *di tale clausola"* essere *"individuata, appunto, nella volontà del legislatore di salvaguardare le specifiche esigenze di un procedimento volto a garantire - sempre nel rispetto dell'inviolabile diritto di difesa dell'incolpato - l'efficacia dell'azione di accertamento e repressione degli illeciti disciplinari dei magistrati demandata dall'articolo 105 Cost. al Consiglio Superiore della Magistratura"* (Cass. s.u., 6 aprile 2021, n. 9390, in motivazione, *sub* p.to 20).

La connotazione di specialità del procedimento disciplinare dei magistrati *"trova ispirazione nel principio fondamentale della ricerca della verità materiale (Corte cost., sentenza n. 255 del 1992) - oggetto di limitazioni nel processo penale, in cui viene in gioco la libertà personale -, affinché quell'azione di contrasto demandata dalla Costituzione (art. 105) al C.S.M. riesca davvero efficace, in quanto volta a garantire il corretto funzionamento della giustizia. E', quindi,*

Firmato Da: PACITTI SABRINA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 22faa7d14bb12be87bfe3fb46e25bc37 - Firmato Da: PATTI ADRIANO PIERGIOVANNI Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 5ee3813ba3d53941a57e1426c88f94
Firmato Da: CASSANO MARGHERITA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 20792702e086d7748f466e2541aa05e4

un'azione di contrasto che si rende funzionale alla tutela dei valori-principi espressi dal Titolo IV della Parte II della Costituzione e che giustifica, pertanto, anche nel contesto della responsabilità disciplinare dei magistrati (e non solo, dunque, in ambito penale, in forza dell'interesse pubblico primario alla repressione dei reati: Corte cost., sentenze n. 366 del 1991 e n. 65 del 1994), la limitazione del diritto inviolabile alla libertà e alla segretezza delle comunicazioni (art. 15 Cost.) in ragione del bilanciamento - sistemico e non frazionato, nonché privo di gerarchie (Corte cost., sentenze n. 264 del 2012 e n. 85 del 2013) - tra valori-principi costituzionali. Del resto, la tutela dei valori-principi di cui agli artt. 101 e ss. della Costituzione - di cui pure si fa carico la complessiva disciplina sulla responsabilità disciplinare dei magistrati (d.lgs. n. 109 del 2006) - riguarda (secondo un'icastica espressione di sintesi) il prestigio dell'ordine giudiziario (così già Corte cost., sentenza n. 145 del 1976), "che rientra senza dubbio tra i più rilevanti dei beni costituzionalmente protetti" (cfr. ancora la citata sentenza n. 145/1976), siccome volto a preservare l'autonomia e l'indipendenza della magistratura nel suo complesso (art. 104 Cost.), quali principi cardine di un assetto di garanzie che non costituisce un privilegio personale del singolo appartenente all'ordine giudiziario, ma è "tassello indefettibile, al pari di altri, nella costruzione della forma repubblicana, che, ai sensi dell'art. 139 Cost., non può in nessun caso essere oggetto di revisione" (Cass., 3 gennaio 2014, n. 41). La tutela di quei valori "si riverbera anche sulla non negoziabilità dei diritti che la Prima parte della Costituzione definisce inviolabili" e che rappresentano il substrato essenziale del tipo di ordinamento così delineato dal Costituente, "il cui presidio, in termini di tutela ed effettività, si rinviene, nel loro svolgersi storico, anche (seppur non solo) nell'esercizio stesso della giurisdizione (...) vale a dire l'applicazione imparziale e indipendente della legge" (così ancora Cass. n. 41/2014; in termini analoghi, più di recente, Corte cost., sentenza

Firmato Da: PACITTI SABRINA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 22faa7d14bb12be87bfe3fb46e25bc37 - Firmato Da: PATTI ADRIANO PIERGIOVANNI Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 5ee3813ba3d53941a57e1426c88f94
Firmato Da: CASSANO MARGHERITA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 20792702e086d7748f466e2541aa05e4

n. 41 del 2021). Pertanto, l'autentico significato che l'indipendenza della magistratura assume nel sistema costituzionale è proprio quello della garanzia dei diritti e delle libertà dei "cittadini" (secondo una ampia accezione del termine, poiché, là dove quei diritti e libertà sono proclamati inviolabili dalla Costituzione, spettano "ai singoli non in quanto partecipi di una determinata comunità politica, ma in quanto esseri umani": Corte cost., sentenza n. 105 del 2001) e in tal senso quell'indipendenza è un bene che appartiene all'intera collettività (Corte cost., sentenza n. 497 del 2000). Si tratta, del resto, di principi che sono patrimonio comune della tradizione giuridica europea (e non solo), come la stessa Corte EDU ha avuto modo di ribadire, affermando che le "questioni che riguardano il funzionamento della giustizia, istituzione essenziale in qualsiasi società democratica, rientrano nell'interesse generale" e che l'azione del potere giudiziario, "garante della giustizia, valore fondamentale in uno Stato di diritto, ... ha bisogno della fiducia dei cittadini per prosperare (sentenza 9 luglio 2013, Di Giovanni c. la Repubblica italiana, § 71)" (Cass. s.u., 4 agosto 2021, n. 22302, in motivazione, *sub* p.to 11.6)

3.1. Né si prospettano profili di tutela della libertà e segretezza delle comunicazioni e del diritto alla loro riservatezza, per la divulgazione o utilizzazione successiva di notizie, a seguito di una legittima autorizzazione di intercettazioni. Sicché, resta assorbita ogni ulteriore questione prospettata in linea teorica, né si pone l'esigenza del rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia UE sollecitato dal ricorrente.

La questione rientra, infatti, nell'alveo del principio di proporzionalità, garantito adeguatamente *"nell'utilizzo nel procedimento disciplinare di intercettazioni che siano state già disposte ed effettuate nel procedimento penale, in rapporto alla gravità dei reati e in base a previa autorizzazione del giudice in forza di parametri certi (consistenza degli indizi di reato ed esigenze istruttorie)"*, trovando *"esplicazione essenzialmente nel bilanciamento tra valori costituzionali*

Firmato Da: PACITTI SABRINA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 22faa7d14bb12be87bfe3fb46e25bc37 - Firmato Da: PATTI ADRIANO PIERGIOVANNI Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 5ee3813ba3d53941a57e1426c88f94
Firmato Da: CASSANO MARGHERITA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 20792702e086d77748f466e2541aa05e4

… e nel controllo, pieno, sulla legalità del procedimento autorizzatorio e sulla effettuazione delle operazioni di captazione (in base alla disciplina dettata dal codice di rito penale, cui rinvia il d.lgs. n. 109 del 2006)" (Cass. s.u., 4 agosto 2021, n. 22302, in motivazione, *sub* p.to 11.9).

Giova pertanto ribadire che, rispetto alla normativa in discussione, la Corte di Strasburgo ha ritenuto che non sussista violazione degli artt. 6, par. 1, diritto al giusto processo, e 8 della Convenzione, diritto al rispetto della vita privata e familiare, se le intercettazioni abbiano base legale: esse realizzando un'ingerenza dello Stato nella vita privata, necessaria in una società democratica, quando siano mezzo principale di investigazione e l'imputato disponga di rimedi giuridici per contestarle (Panarisi c Italia, 10 aprile 2007, citata in Cass. s.u., 12 febbraio 2013, n. 3271, *sub* p.to 5.4, in motivazione).

Più recentemente queste Sezioni Unite hanno osservato che *"è innegabile che, come insegna la Corte costituzionale, la libertà della comunicazione - che, al pari della segretezza, è "inviolabile" e può essere limitata soltanto nel rispetto della duplice garanzia della riserva assoluta di legge e della riserva di giurisdizione - «risulterebbe pregiudicata, gravemente scoraggiata o, comunque, turbata ove la sua garanzia non comportasse il divieto di divulgazione o di utilizzazione successiva delle notizie di cui si è venuti a conoscenza a seguito di una legittima autorizzazione di intercettazioni al fine dell'accertamento in giudizio di determinati reati», sicché «l'utilizzazione come prova in altro procedimento trasformerebbe l'intervento del giudice richiesto dall'art. 15 della Costituzione in un'inammissibile "autorizzazione in bianco", con conseguente lesione della "sfera privata" legata alla garanzia della libertà di comunicazione e al connesso diritto di riservatezza incombente su tutti coloro che ne siano venuti a conoscenza per motivi di ufficio» (così Corte cost., n. 366 del 1991, § 3). Ma la stessa Corte costituzionale, tuttavia, parimenti insegna che anche il valore*

Firmato Da: PACITTI SABRINA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 22faa7d14bb12be87bfe3fb46e25bc37 - Firmato Da: PATTI ADRIANO PIERGIOVANNI Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 5ee3813ba3d53941a57e1426c88f94
Firmato Da: CASSANO MARGHERITA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 20792702e086d7748f466e2541aa05e4

costituzionale rappresentato dal diritto inviolabile dei singoli alla libertà e alla segretezza delle loro comunicazioni è soggetto ad un bilanciamento con gli altri valori costituzionali, cosicché il legislatore è chiamato a svolgere un ragionevole bilanciamento tra tale valore e quello rappresentato dall'interesse pubblico primario alla repressione dei reati e al perseguimento in giudizio di coloro che delinquono (C. cost. n. 63 del 1994, § 3). Più in generale, del resto, nella sentenza 9 maggio 2013 n. 85, la stessa Corte costituzionale, facendo proprio un orientamento largamente condiviso nel costituzionalismo contemporaneo, ha affermato (§ 9) che «tutti i diritti fondamentali tutelati dalla Costituzione si trovano in rapporto di integrazione reciproca e non è possibile individuare uno di essi che abbia la prevalenza assoluta sugli altri. La tutela deve essere sempre "sistemica e non frazionata in una serie di norme non coordinate ed in potenziale conflitto tra loro" (sentenza n. 264 del 2012). Se così non fosse, si verificherebbe l'illimitata espansione di uno dei diritti, che diverrebbe "tiranno" nei confronti delle altre situazioni giuridiche costituzionalmente riconosciute e protette, che costituiscono, nel loro insieme, espressione della dignità della persona».” Sicché, se *“l'insegnamento del Giudice delle leggi si condensa nel principio che è sempre necessario operare un bilanciamento tra i diritti fondamentali tutelati dalla Costituzione, a tale insegnamento risulta pienamente allineato il rilievo svolto nella sentenza di queste Sezioni Unite n. 15314/2010, a cui il Collegio intende dare continuità, che il procedimento disciplinare dei magistrati, in quanto tende a garantire il corretto funzionamento della giustizia, risulta funzionale alla tutela dei valori espressi dal titolo IV della parte II della Costituzione, specialmente quando, come nella specie, l'incolpazione disciplinare abbia ad oggetto un episodio di interferenza nella attività giudiziaria, che attenta ai principi costituzionali di indipendenza e imparzialità del giudice (art. 101, comma 2, e 111, comma 2, Cost.) e di parità delle*

Firmato Da: PACITTI SABRINA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 22faa7d14bb12be87bfe3fb46e25bc37 - Firmato Da: PATTI ADRIANO PIERGIOVANNI Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 5ee3813ba3d53941a57e1426c88f94
Firmato Da: CASSANO MARGHERITA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 20792702e086d7748f466e2541aa05e4

parti (art. 111, comma 2, Cost.), consustanziali allo stesso principio di eguaglianza davanti alla legge scolpito nel primo comma dell'articolo 3 della Costituzione." (Cass. s.u., 6 aprile 2021, n. 9390, in motivazione, *sub* p.ti 21 e 22).

3.2. Ebbene, l'illustrato approdo ermeneutico priva di consistenza i dubbi di costituzionalità, per violazione degli artt. 24 e 15 Cost., nonché degli artt. 3 e 117 Cost. in riferimento agli artt. 6 e 8 CEDU, sollevati dal ricorrente, come già ritenuto da queste Sezioni Unite in riferimento ai parametri previsti dagli artt. 15 e 117, primo comma Cost. e, attraverso quest'ultimo, al parametro interposto dell'art. 8 CEDU (Cass. s.u., 4 agosto 2021, n. 22302, in motivazione, *sub* p.to 11.8).

3.3. Quanto alla prospettazione alternativa, peraltro per la prima volta nell'odierna sede di legittimità, di una diversa lettura della fattispecie, nel senso della possibile equiparazione del procedimento disciplinare a carico di magistrati ad un processo penale, essa è palesemente infondata, connotandosi alla stregua di argomento sostanzialmente elusivo dell'indirizzo interpretativo, di specialità del procedimento disciplinare nei confronti dei magistrati rispetto al processo penale, consolidato nell'illustrato indirizzo giurisprudenziale di queste Sezioni Unite.

4. Con il secondo motivo, il ricorrente deduce inosservanza ed erronea applicazione della legge processuale e contraddittorietà e mancanza di motivazione della sentenza, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. *b*), *c*), *e*) cod. proc. pen., in relazione agli artt. 270 e 268 cod. proc. pen. e al principio di non corrispondenza tra chiesto e pronunciato, in ordine all'eccezione di inutilizzabilità delle intercettazioni perché effettuate in violazione dell'art. 268, comma 3, cod. proc. pen.

Secondo il dott. (omissis) , essa non sarebbe stata esaminata o, qualora lo fosse stata, con motivazione palesemente carente, per essere state le intercettazioni, autorizzate nel procedimento penale davanti al Tribunale di Perugia, effettuate da RCS s.p.a. affidataria del

Firmato Da: PACITTI SABRINA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 22faa7d14bb12be87bfe3fb46e25bc37 - Firmato Da: PATTI ADRIANO PIERGIOVANNI Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 5ee3813ba3d53941a57e1426c88f94
Firmato Da: CASSANO MARGHERITA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 20792702e086d7748f466e2541aa05e4

servizio con sistema composto da *servers* intermedi (presso cui transitava il flusso comunicativo captato dal *trojan* inserito nel cellulare del dott. (omissis)) ubicati presso la sede secondaria della società in Napoli e, quindi, mediante impianti diversi da quelli in dotazione degli uffici giudiziari per la cui utilizzazione occorre l'espressa e motivata autorizzazione del pubblico ministero procedente. E pertanto, anche in violazione dell'art. 268, terzo comma cod. proc. pen., secondo cui le operazioni possono essere compiute esclusivamente per mezzo degli impianti installati nella procura della Repubblica; tuttavia, quando essi risultino insufficienti o inidonei ed esistano eccezionali ragioni di urgenza, il pubblico ministero può disporre, con provvedimento motivato, il compimento delle operazioni mediante impianti di pubblico servizio o in dotazione alla polizia giudiziaria".

6. Esso è inammissibile.

7. La questione è infatti nuova, non essendo stata proposta, benché suscettibile di esserlo, nel giudizio di merito (Cass. pen., 8 marzo 2017, n. 29707; Cass. pen., 17 giugno 2021, n. 35494). Conseguentemente, essa non è stata trattata dalla sentenza disciplinare impugnata; né risulta che il ricorrente abbia, in occasione del deposito di documenti al verbale di udienza del 10 giugno 2021, eccepito l'inutilizzabilità delle intercettazioni in violazione della norma ora denunciata, come invece allegato.

Tra i documenti depositati al verbale di udienza del 10 giugno 2021 non si rinviene, infatti, in specifico riferimento alla trasmissione del decreto di ispezione del 14 maggio 2021 (in allegato *sub* 10 al ricorso), alcuna richiesta che riguardi le modalità tecniche di intercettazione.

7.1. D'altro canto, il motivo risulta pure generico nella denuncia di *"modalità difformi rispetto a quanto previsto dall'art. 268 c. 3 cpp"* (così nella sua illustrazione, al secondo capoverso di pg. 14 del ricorso) non meglio precisate, per cui in ogni caso valgono, in merito all'effettuazione da parte della società RCS, affidataria del servizio,

Firmato Da: PACITTI SABRINA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 22faa7d14bb12be87bfe3fb46e25bc37 - Firmato Da: PATTI ADRIANO PIERGIOVANNI Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 5ee3813ba3d53941a57e1426c88f94
Firmato Da: CASSANO MARGHERITA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 20792702e086d7748f466e2541aa05e4

delle intercettazioni delle conversazioni telefoniche del dott. (omissis) con sistema composto da *servers* intermedi ubicati presso la sede secondaria della società in Napoli, le ragioni di inesistenza della violazione della norma denunciata già argomentate da queste Sezioni Unite (Cass. s.u., 4 agosto 2021, n. 22302, in motivazione, *sub* p.to 9.8), qui richiamate e integralmente condivise sul punto.

9. Con il terzo motivo, il ricorrente deduce mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione ai sensi ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. *e*) cod. proc. pen.; mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione ed inosservanza ed erronea applicazione di norme giuridiche (in particolare processuali a pena di nullità) ai sensi ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. *e*), *b*), *c*) cod. proc. pen., in relazione agli artt. 15 e 19 del d.lgs. 109/2006 e 521 cod. proc. pen.; inosservanza ed erronea applicazione, ai sensi ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. *b*) cod. proc. pen., degli artt. 1 e 2, comma 1, lett. *d*) del d.lgs. 109/2006.

In particolare, egli si duole del travisamento del fatto, per avere la Sezione disciplinare ipotizzato la propria consapevolezza degli obiettivi devianti del dott. (omissis) , anche obliterando rilevanti elementi di prova agli atti (quali in particolare la conversazione intercettata tra il predetto e il dott. (omissis) la deposizione testimoniale del dott. (omissis) e i messaggi dal medesimo scambiati via *whatsapp* con il dott. (omissis) il 13 marzo 2019, la deposizione del dott. (omissis)), dai quali chiaramente risultava la diversa finalità ("politica") dell'interesse del dott. (omissis) ad avvalersi del ricorrente, rispetto a quella contestata (di deviazione istituzionale, sostanziante la grave scorrettezza oggetto dell'incolpazione). E così, anche per avere erroneamente anticipato i tempi della propria conoscenza dell'esposto del dott. (omissis) e dei propri contatti con il dott. (omissis) : la vicenda doveva essere diversamente ricostruita e i passaggi della conversazione telefonica oggetto dell'incolpazione, riferiti alla linea "politica" di (omissis) per la nomina del

Firmato Da: PACITTI SABRINA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 22faa7d14bb12be87bfe3fb46e25bc37 - Firmato Da: PATTI ADRIANO PIERGIOVANNI Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 5ee3813ba3d53941a57e1426c88f94
Firmato Da: CASSANO MARGHERITA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 20792702e086d7748f466e2541aa05e4

Procuratore della Repubblica di Roma, dovevano essere letti in funzione di una ricucitura dei rapporti interni tra la componente napoletana e la componente romana della corrente anche mediante la valorizzazione nel concorso per gli incarichi direttivi di magistrati campani, tra i quali appunto anche il dott. (omissis) .

Inoltre, il dott. (omissis) denuncia la non corrispondenza del fatto contestato al fatto ritenuto in sentenza, in riferimento alla collocazione temporale (in epoca anteriore alla conversazione telefonica, nella contestazione; successiva, come impegno futuro, nella sentenza) della presa di contatto tra sé e il dott. (omissis) , nonché infine l'inesistenza dei presupposti dell'illecito disciplinare, neppure qualificabile alla stregua di grave scorrettezza, avendo avuto il proprio intervento la finalità esclusiva di valorizzare la professionalità del predetto.

10. Il motivo è manifestamente infondato.

11. E' noto che, in tema di motivi di ricorso per cassazione, non siano deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, manifesta illogicità o contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante) su aspetti essenziali ad imporre una diversa conclusione del processo; sicché, sono inammissibili tutte le doglianze che "attacchino" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitino una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenzino ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (Cass. pen., 17 marzo 2015, n. 13809; Cass. pen., 12 febbraio 2021, n. 9106).

11.1. Nel caso di specie, non si configura il vizio di motivazione denunciato, posto che il giudice disciplinare, sia pure in modo succinto ma più che adeguato, ha argomentato il percorso decisionale della propria statuizione, con particolare riguardo ai profili denunciati: sia in

Firmato Da: PACITTI SABRINA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 22faa7d14bb12be87bfe3fb46e25bc37 - Firmato Da: PATTI ADRIANO PIERGIOVANNI Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 5ee3813ba3d53941a57e1426c88f94
Firmato Da: CASSANO MARGHERITA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 20792702e086d7748f466e2541aa05e4

riferimento alla prospettiva "politica", piuttosto che di devianza istituzionale, della "affidabilità" del dott. (omissis) ; sia in riferimento alla contestata collocazione temporale della suindicata presa di contatto.

Esso ha, infatti, dato una congrua giustificazione (all'ultimo capoverso di pg. 12, in particolare dal suo sesto alinea al quindicesimo di pg. 13 della sentenza) del solo apparente riferimento di una parte della conversazione intercettata, se isolatamente apprezzata, al conferimento della direzione di un ufficio ad un magistrato di un orientamento culturale più aderente agli ideali dei suoi sostenitori (così dovendo essere intesa l'affidabilità "politica" del dott. (omissis)); risultando invece *"chiarita in maniera significativa da altri passi della conversazione … che l'affidabilità richiesta consisteva in altro"*: appunto di devianza istituzionale.

E parimenti la Sezione disciplinare, in riferimento allo sfasamento cronologico tra emissione dell'esposto del dott. (omissis) e conoscenza dello stesso da parte dell'incolpato al momento della telefonata con il dott. (omissis) , ha adeguatamente argomentato la smentita della tesi difensiva di *"una diversa progressione temporale"* (così conclusivamente al terz'ultimo capoverso di pg. 14 della sentenza).

Sicché, la doglianza si risolve in una palese sollecitazione alla rivisitazione del merito, in virtù di una diversa ricostruzione del fatto, inammissibile nell'odierna sede di legittimità.

11.2. Ma neppure ricorre, nel caso di specie, una modificazione tra fatto contestato e fatto ritenuto in sentenza, in violazione dell'art. 521 cod. proc. pen.

Essa deriva, infatti, dalla mancanza di correlazione tra l'addebito contestato e quello diverso ritenuto in sentenza e sussiste qualora sia stata operata una trasformazione o sostituzione degli elementi costitutivi dell'addebito; non quando gli elementi essenziali della contestazione formale restino immutati nel passaggio dalla contestazione all'accertamento dell'illecito, variando solo

Firmato Da: PACITTI SABRINA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 22faa7d14bb12be87bfe3fb46e25bc37 - Firmato Da: PATTI ADRIANO PIERGIOVANNI Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 5ee3813ba3d53941a57e1426c88f94
Firmato Da: CASSANO MARGHERITA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 20792702e086d7748f466e2541aa05e4

elementi secondari e di contorno, ovvero quando ai primi si aggiungano altri elementi sui quali l'incolpato abbia comunque avuto modo di difendersi nel procedimento (Cass. s.u., 28 settembre 2009, n. 20730; Cass. s.u., 27 aprile 2017, n. 10415).

11.3. Tanto meno, la decisione impugnata è incorsa in un travisamento del fatto, in sostanza consistente in un errore di fatto (per tale intendendosi la svista obiettivamente ed immediatamente rilevabile, che abbia indotto ad affermare o a supporre l'esistenza di un fatto decisivo incontestabilmente escluso dagli atti o dai documenti della causa disciplinare), che avrebbe dovuto essere oggetto di un'autonoma impugnazione per revisione innanzi alla Sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura, ma non di ricorso per cassazione (Cass. 22 dicembre 2004, n. 23738).

12. Con il quarto motivo, il ricorrente deduce infine inosservanza ed erronea applicazione, ai sensi ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. *b*), *e*) cod. proc. pen., in riferimento agli artt. 1 e 2, comma 1, lett. *d*), 5, 7, 8 e 12 del d.lgs. 109/2006, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, risultante dagli atti del procedimento disciplinare, per applicazione di una sanzione sproporzionata.

Egli lamenta, in particolare, l'assenza di un *"grave ed ingiusto danno"*, che solo giustificherebbe la perdita di anzianità, oltre che di specifici riferimenti e di giustificazione della ritenuta "pluralità di circostanze e di tempo", in cui si sarebbe manifestata la grave scorrettezza, ricavata da una sola conversazione telefonica tra colleghi, ritenuta pregiudizievole nei confronti del solo dott. (omissis), peraltro solo potenzialmente; e si duole pure che il giudice disciplinare abbia erroneamente valorizzato l'elemento psicologico per la sua intensità, sia pure non tale da attingere il "limite massimo", senza tuttavia considerare la propria personalità, né la pregressa carriera professionale e i risultati conseguiti in essa.

13. Esso è inammissibile.

Firmato Da: PACITTI SABRINA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 22faa7d14bb12be87bfe3fb46e25bc37 - Firmato Da: PATTI ADRIANO PIERGIOVANNI Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 5ee3813ba3d53941a57e1426c88f94
Firmato Da: CASSANO MARGHERITA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 20792702e086d7748f466e2541aa05e4

14. In tema di procedimento disciplinare a carico di magistrati, non sono infatti sindacabili in sede di legittimità, se sorrette da una motivazione congrua ed immune da vizi logici e giuridici (come nel caso di specie, per le ragioni esposte dall'ultimo capoverso di pg. 17 all'ultimo di pg. 18 della sentenza), la valutazione della gravità della infrazione disciplinare commessa dall'incolpato (anche in ordine al riflesso del fatto addebitato sulla stima del magistrato, sul prestigio della funzione esercitata e sulla fiducia nell'istituzione), né la determinazione della sanzione adeguata, in quanto rientranti tra gli apprezzamenti di merito affidati al giudizio della sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura (Cass. s.u., 23 marzo 2007, n. 7102; Cass. s.u., 8 aprile 2009, n. 8615; Cass. s.u., 10 novembre 2021, n. 33001).

15. Dalle argomentazioni sopra svolte discende allora il rigetto del ricorso, senza alcun provvedimento sulle spese del giudizio, in assenza di parti intimate che abbiano svolto un'attività difensiva.

P.Q.M.

La Corte

rigetta il ricorso; nulla sulle spese.

Così deciso in Roma, il 22 febbraio 2022

Il Presidente
(dott. Margherita Cassano)

Il consigliere est.
(dott. Adriano Patti)

Firmato Da: PACITTI SABRINA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 22faa7d14bb12be87bfe3fb46e25bc37 - Firmato Da: PATTI ADRIANO PIERGIOVANNI Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 5ee3813ba3d53941a57e1426c88f94
Firmato Da: CASSANO MARGHERITA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 20792702e086d7748f466e2541aa05e4